

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

L'ordinamento giuridico portoghese prevede misure di protezione essenzialmente di natura penale che sono contenute nel codice penale, nel codice di procedura penale e nella legge n. 112/2009, del 16 settembre 2009, che istituisce il regime giuridico applicabile alla prevenzione della violenza domestica, alla protezione e all'assistenza delle vittime di tale violenza.

Tuttavia, nell'ambito del diritto civile, è possibile imporre misure di protezione mediante la protezione generale della personalità. Infatti, l'articolo 7, comma 2, del codice civile dispone che "indipendentemente dalla responsabilità civile esistente, una persona minacciata o lesa può chiedere che siano adottate misure di protezione adeguate alle circostanze del caso, al fine di evitare l'attuazione della minaccia o di attenuare gli effetti del pregiudizio già subito."

Pertanto, il codice di procedura civile prevede misure di protezione espressamente volte a evitare l'attuazione di qualsiasi minaccia illecita e diretta all'integrità fisica o morale dell'essere umano o volte ad attenuare, o a far cessare, gli effetti di un pregiudizio già subito (articolo 878 del codice di procedura civile).

Gli articoli 879 e 880 del codice di procedura civile regolano alcuni aspetti procedurali di questo tipo di procedura. In sintesi, il codice di procedura civile dispone che, se la domanda di adozione delle misure di protezione è accolta, l'organo giurisdizionale stabilisce le condizioni specifiche del comportamento cui il convenuto è tenuto e, se del caso, il termine entro il quale deve conformarsi, nonché la sanzione pecuniaria per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione o per ciascuna infrazione, conformemente a ciò che è più appropriato alle circostanze del caso di specie.

È inoltre prevista la possibilità di emettere una decisione provvisoria, non impugnabile e soggetta a modifica ulteriore o a conferma nell'ambito del processo stesso, allorché l'esame degli elementi di prova presentati dal richiedente delle misure di protezione permette di constatare la possibilità di una minaccia imminente e irreversibile all'integrità fisica o morale e se:

- a) il tribunale non può maturare la convinzione certa dell'esistenza, dell'estensione o dell'intensità della minaccia o del pregiudizio subito;
- b) motivi di urgenza speciale impongono l'adozione delle misure di protezione senza che sia ascoltata prima l'altra parte.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Le autorità portoghesi dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente. L'esecuzione di tale misura è di competenza delle medesime autorità.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità portoghesi dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o competenti a eseguire tale misura sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Le autorità portoghesi competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

I giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13 sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

La lingua accettata per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, è il **portoghese**.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.